

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE CON SPECIFICHE NECESSITA' RESIDENTI E DOMICILIATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA

### TRA

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (di seguito denominato AUSL o "Soggetto Erogatore") avente sede a Bologna, Via Castiglione 29, codice fiscale e partita I.V.A. 02406911202 nella persona del Dr.ssa Anna Maria Petrini, in qualità di Direttore Generale, ed ivi domiciliata per la carica, nominata con Decreto Presidente Giunta Regionale n.18 del 30.01.2025.

### E

il Comune di Bologna (di seguito denominato Comune o Soggetto fruitore) avente sede a Bologna, Piazza Maggiore, 6 - codice fiscale e partita IVA 01232710374, nella persona del suo legale rappresentante Matteo Lepore agente in qualità di Sindaco ed ivi domiciliato per la carica;

### Richiamati:

- gli artt. 1, comma 1-bis, e 15 della L. 241/90 e s.m.i "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 267/00 e s.m.i "Testo Unico degli Enti Locali";
- la Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Bologna (ODG: 248 PG: 250388/2005 del 19/12/2005 e ss.mm.ii.) e specificatamente le schede di trattamento n. 10 e 42;
- l'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, che in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali sancisce:
  - al paragrafo 1 - il divieto "*di trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiosi o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*";
  - al paragrafo 2, lett. g) che il suddetto divieto non opera se "*il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*";
- l'art. 2-sexies, comma 2, lett. s) del D. Lgs. 196/2003 che tra i trattamenti necessari per motivi di interesse pubblico rilevante annovera le "*attività socio - assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci*";
- la Scheda n. 6 dell'Allegato B) del Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1/2014 "*per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli Enti vigilati dalla Regione*", (dichiarato tuttora applicabile dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con comunicazione alla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 27/11/2018 nonostante l'intervenuto mutamento normativo e "*nelle more del pur opportuni aggiornamenti*"), la quale Scheda consente la trasmissione di "*dati sanitari delle persone interessate dagli interventi di protezione civile, per poter predisporre tali interventi nell'ambito dei Piani di emergenza*";

- il D. Lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile”, il cui art. 18, comma 1 recita *“la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l’attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di prevenzione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all’art. 2, comma 2, finalizzata:*
  - *alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l’organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all’articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale”;*
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1439 del 10/09/2018 recante “Approvazione del documento “Indirizzi per la predisposizione dei Piani Comunali di protezione civile”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 13/05/2013 in materia di prevenzione degli effetti delle ondate di calore, in cui si è previsto, tra l’altro, a cadenza annuale, per consentire l’avvio operativo dei piani locali di intervento in ambito distrettuale, la definizione di “Linee regionali di intervento per mitigare l’impatto di eventuali ondate di calore”;
- il Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000 “Piani di protezione civile e privacy” e il Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 29 dicembre 2005 “Enti locali: ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari”;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile del 10 marzo 2025 avente ad oggetto *“Indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore di persone con specifiche necessità”* ove con il termine *“persone con specifiche necessità”* si fa riferimento a condizioni temporanee o permanenti che possono richiedere modifiche o integrazioni agli interventi di assistenza predisposti per la popolazione generale, nella risposta agli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

In particolare, si fa riferimento a persone con:

- disabilità motoria;
- disabilità sensoriale (visiva, uditiva);
- disabilità intellettiva e psichica;
- patologie con effetti invalidanti;
- condizioni che richiedono specifico supporto di tipo assistenziale, sanitario, tecnologico.

#### **Premesso che:**

- la sopra richiamata L. 241/1990 disciplina all’articolo 15 gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- l’articolo 50, comma 2, primo periodo del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i “Codice dell’Amministrazione Digitale” prevede che *“ Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente [...]”*.
- l’articolo 50, comma 2-ter, primo periodo del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i “Codice dell’Amministrazione Digitale” prevede che *“Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati [...] ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi”;*
- l’art. 50, comma 3-bis, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i “Codice dell’Amministrazione Digitale” prevede che *“Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento.*

**Premesso altresì che:**

- Le sopra richiamate ***“Indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore di persone con specifiche necessità”***, prevedono:

al punto 2.1.2 ***“Livello locale”*** che *“il Sindaco provvede alla costituzione di un coordinamento locale per la pianificazione e la risposta in relazione agli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 nell’ambito della funzione di supporto sanità e assistenza sociale del COC (Centro Operativo Comunale). Tale coordinamento, prevede la partecipazione di tutti gli Enti e le Amministrazioni che, a vario titolo, sono coinvolte nella tematica dell’assistenza a persone con specifiche necessità”* tra le quali rientra anche l’Azienda USL di Bologna quale Ente espressione del servizio sanitario territoriale;

al punto 2.2 ***“Informazioni rilevanti sulla popolazione con specifiche necessità”*** che *“Nell’ambito della valutazione delle esigenze assistenziali che si possono presentare in previsione, in corso o nella fase immediatamente successiva ad uno degli eventi di cui all’Articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018, il coordinamento territoriale provvede a rendere disponibili le informazioni necessarie concernenti la presenza di persone con specifiche necessità nel territorio di competenza, individuate anche tramite l’auto segnalazione.*

*Per le finalità di cui al precedente capoverso, i servizi sanitari regionali concorrono all’integrazione della pianificazione sociosanitaria con quella di protezione civile, favorendo la necessaria condivisione delle informazioni utili rispetto alle tematiche di assistenza alla popolazione con specifiche necessità, in caso di evento emergenziale.”;*

- il Comune intende avviare, al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai punti precedenti, un progetto volto all’acquisizione delle informazioni rilevanti sulla popolazione che versi in condizioni di fragilità e/o di non autosufficienza (in seguito anche ***“persone con specifiche necessità”***), che prevede, in particolare, lo sviluppo di uno strumento informatico avente la finalità di individuare in tempo reale il domicilio/residenza di tali soggetti al fine di consentirne il soccorso in tempo rapidi. Lo stesso strumento informatico ha anche l’obiettivo di mappare i rischi ambientali di origine naturale e antropica (ad es. siti produttivi, impianti tecnologici ecc...);
- lo strumento informatico succitato necessita di un insieme di dati e di informazioni che una volta elaborati possa rappresentare in maniera visuale ed efficace le informazioni;
- è necessario disporre di dati e di informazioni in possesso della AUSL in modo da ottenere un risultato dell’elaborazione di livello qualitativamente elevato;
- al fine di migliorare la conoscenza delle condizioni di rischio ambientale e comunitario nei contesti di intervento in emergenza/urgenza, relativi agli eventi gestiti dall’Amministrazione e dalla Protezione Civile a livello comunale, provinciale e regionale, il Dipartimento di Sanità Pubblica – quale struttura con la massima conoscenza della distribuzione dei rischi sul territorio – fornirà una serie di informazioni tratte dagli archivi a sua disposizione (v. elenco Banche dati DSP Allegato B)).

Tali Banche dati contengono informazioni di natura comune ed i relativi dati saranno trasmessi in formato informatizzato (.xls o .csv) al fine di garantire informazioni adeguate per la sicurezza sia dei lavoratori coinvolti che della comunità interessata.

## **LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità della Convenzione**

Al fine di realizzare una efficace gestione delle ***“persone con specifiche necessità”*** o a maggior rischio che vivono al domicilio (da intendersi quali soggetti deboli che hanno limitata capacità di provvedere autonomamente) per le attività di pianificazione e per la gestione delle emergenze di protezione civile, Le Parti definiscono le modalità di accessibilità ai dati personali di tali soggetti, necessari per le finalità istituzionali del Comune di Bologna. La finalità della presente Convenzione

è pertanto quella di disciplinare le modalità relative alla corretta gestione dei dati in possesso della AUSL di Bologna relativi ai soggetti che rientrano nella definizione di “*persone con specifiche necessità*” verso il Soggetto Fruitore.

#### **Articolo 2 - Modalità di trasmissione dei dati**

Le Parti concordano che i dati oggetto della presente Convenzione, indicati negli Allegati A) e B) parti integranti della stessa, saranno trasmessi secondo le seguenti modalità condivise:

- accesso al server AUSL con credenziali appositamente rilasciate e su canale reso sicuro mediante crittografia di canale;
- utilizzo di tecniche di interoperabilità applicativa quali Webservice REST o similari da convenire fra le parti.

#### **Articolo 3 Dati personali oggetto di trasmissione**

L'Azienda USL di Bologna renderà accessibili i dati oggetto di trattamento (indicati nell'Allegato A) reperiti dalle banche dati aziendali e relativi ad assistiti/e con specifiche necessità, domiciliati/e e/o residenti nel territorio del Comune di Bologna.

L'aggiornamento dei dati oggetto di trattamento avviene con frequenza variabile, comunque i dati aggiornati ad un certo istante saranno acquisibili in ogni momento dal Comune di Bologna mediante le tecniche descritte nell'art. 2.

L'accesso sarà consentito solo ai fini dell'attivazione dei piani di Protezione Civile.

#### **Articolo 4 - Proprietà dei dati - Responsabili della Convenzione**

Il Soggetto Erogatore in quanto Titolare del trattamento provvede a consentire l'accesso ai dati secondo le modalità indicate al precedente Articolo 2 mantenendo la titolarità del trattamento ai sensi della sopra richiamata normativa in materia di protezione dei dati personali e del CAD.

Con la acquisizione dei dati secondo le modalità indicate al precedente Articolo 2 il Soggetto Fruitore riceve e tratta i dati in qualità di titolare autonomo del trattamento, rappresentato dal Sindaco del Comune di Bologna, assumendo le conseguenti responsabilità, ivi compreso il profilo della sicurezza.

**Per il Soggetto Fruitore, il Responsabile della Convenzione** è individuato nel \_\_\_\_\_ del Comune di Bologna, ai sensi della normativa in materia di protezione civile, nelle relative deliberazioni comunali di istituzione dei Centri operativi Comunali (COC).

**Per il Soggetto Erogatore, il Responsabile della Convenzione** è individuato nel \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 5 - Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione, della gestione operativa, nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico - organizzative previste nella Convenzione. I Responsabili della Convenzione per le Parti sono altresì individuati quali Supervisor preposti al monitoraggio e al controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti dei Supervisor comunicare eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi alle finalità della Convenzione. I nominativi ed i recapiti delle figure dei Referenti tecnici per l'attuazione della Convenzione verranno successivamente e reciprocamente comunicati dalle Parti.

#### **Articolo 6 - Integrazioni e modifiche**

Le Parti, al fine di garantire la continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati, a seguito di nuove disposizioni di legge ovvero di ulteriori

necessità operative, purché supportate da adeguata base normativa, nonché per recepire indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengono alla struttura della stessa in esito a quanto indicato nel periodo precedente ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei dati, saranno concordate tra le Parti per il tramite dei Responsabili della Convenzione.

#### **Articolo 7 - Misure di sicurezza e responsabilità**

Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di trasmissione/accesso ai dati al fine di assicurare la protezione dei dati personali e/o di natura particolare, ai sensi della normativa vigente.

Le Parti, laddove si renda necessario interrompere il flusso dei dati per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di trasmissione dei dati stessi.

Il Soggetto Erogatore rende disponibili i dati, anche personali e/o di natura particolare, come risultano al momento della trasmissione/accesso e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipenda dallo stesso, per variazioni che possano successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni della trasmissione dei dati non preventivamente pianificabili.

Le Parti annualmente verificano il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per la trasmissione/accesso ai dati oggetto della presente Convenzione.

#### **Articolo 8 - Protezione dei dati personali**

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, nonché nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti assicurano che i dati personali oggetto della presente Convenzione, compresi quelli di natura particolare, saranno trattati per le sole finalità previste dalle leggi citate nelle premesse e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione per le attività di protezione civile e di pianificazione finalizzate alla tutela e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica. Ciascuna Parte assicura che i dati oggetto della presente Convenzione non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge, sconsigliando, altresì, il rischio di duplicazione della base dati.

Le Parti garantiscono, inoltre, che l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente ai soggetti che verranno appositamente autorizzati al trattamento e abilitati ad accedere ai dati mediante apposite credenziali, impartendo loro per iscritto precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati. Ogni accesso è registrato.

Il soggetto Fruitore si obbliga inoltre a fornire ogni necessaria collaborazione nei casi di verifiche da parte del Soggetto Erogatore, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.

#### **Articolo 9 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione. In accordo tra le parti si dà atto che la presente Convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori anni due previa sottoscrizione.

Le Parti potranno in ogni momento modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di trasmissione/accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Il recesso dovrà essere comunicato con documento firmato digitalmente e inviato all'altra Parte a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **Articolo -10 Oneri economici**

Per l'esecuzione della presente Convenzione non sono previsti oneri economici a carico delle Parti.

#### **Articolo 11 - Allegati alla Convenzione**

Forma parte integrante della presente Convenzione:

Allegato A) Dati sottoposti a trattamento.

Allegato B) Elenco Banche dati DSP

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le parti convengono che eventuali controversie relative alla interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione che non trovino composizione bonaria siano deferite in via esclusiva al Foro di Bologna.

#### **Articolo 13 - Imposta di bollo e registrazione**

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni).

L'imposta di bollo pari a € 64,00 (sessantaquattroeuro) è assolta in modo virtuale dall'AUSL di Bologna DSP in base all'autorizzazione n. 11863 del 09/02/2004 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Bologna.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, della Parte II della Tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte interessata.

#### **Articolo 14 - Rinvio**

Per tutto quanto ivi non riportato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, li

PER IL COMUNE DI BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA

Imposta di bollo pari ad € 64,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 11863 del 09/02/2004 dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata all'Azienda USL di Bologna

Allegato A) della convenzione AUSL- Comune di Bologna- PERSONE CON SPECIFICHE NECESSITA'

Nome campo	Descrizione	Indicazioni per l'evacuazione	Fonte	Note
CODICE FISCALE	Codice fiscale assistito/a		Anagrafe Sanitaria	
COGNOME	Cognome assistito/a		Anagrafe Sanitaria	
NOME	Nome assistito/a		Anagrafe Sanitaria	
SESSO	Sesso assistito/a		Anagrafe Sanitaria	
DATA NASCITA	Data di nascita assistito/a		Anagrafe Sanitaria	
COMUNE DI NASCITA	Comune di nascita assistito/a		Anagrafe Sanitaria	
INDIRIZZO	Indirizzo domicilio assistito/a		Anagrafe Sanitaria	
MMG	Cognome e nome MMG		Anagrafe Sanitaria	
TELEFONO	Numero di telefono assistito/a		Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata e banca dati vaccinazioni	
TELEFONO2	Eventuale ulteriore numero di telefono assistito/a		Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata e banca dati vaccinazioni	
RIFERIMENTO1	Eventuale recapito di un/una caregiver		Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata e banca dati vaccinazioni	
RIFERIMENTO^	Eventuale ulteriore recapito di un caregiver		Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata e banca dati vaccinazioni	
NOTE ADI WEB	Eventuali note riguardanti in diri zzo/re capiti telefonici/piano		Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata	il dato risulterà mancante se il paziente non ha un contratto di assistenza domiciliare integrata attivo
CONVIVENTE	Possibili valori: 'NucleoFamiliareConvivente', 'AssistenteNonFamiliareConvivente'		Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata (contratto di ADI medica)	il dato risulterà mancante se il paziente non ha un contratto di assistenza domiciliare integrata con MMG attivo
FLG DISTURBO COGNITIVO	il paziente ha un'esenzione attiva per demenza o Alzheimer o Parkinson oppure un contratto di ADI medica con compilazione del campo "disturbi cognitivi" con valore "grave"		Banca dati Esenzioni e Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata (contratto di ADI medica)	
GESTIONE NED	Paziente in Nutrizione Enterale Domiciliare. Solitamente sono pazienti anziani e raramente deambulano.	Opportuno in caso di evacuazione prolungata prelevare anche il materiale necessario (pompa e sacche). Autonomia della pompa senza corrente ma solo con batteria di circa 8 ore	Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata	Vengono selezionati solo pazienti con almeno una prestazione domiciliare per "gestione NED" negli ultimi 30 giorni, il dato risulterà mancante se il paziente non ha un contratto di assistenza domiciliare integrata attivo
GESTIONE NPT	Paziente in Nutrizione Parenterale Totale. Possono essere anche pazienti non allettati e con età diverse a differenza del precedente.	Opportuno in caso di evacuazione prolungata prelevare anche il materiale necessario (pompa e sacche) Autonomia della pompa senza corrente ma solo con batteria di circa 8 ore)	Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata	Vengono selezionati solo pazienti con almeno una prestazione domiciliare per "gestione NPT" negli ultimi 30 giorni, il dato risulterà mancante se il paziente non ha un contratto di assistenza domiciliare integrata attivo
PRESENZA CANULA TRACHEALE	Paziente portatore di canula tracheale perii respiro. Il paziente frequentemente è allettato.	Verificare se presente aspiratore/ventilatore/macchina della tosse che devono seguire il paziente.	Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata	Vengono selezionati solo pazienti con almeno una prestazione domiciliare per "sostituzione cannula tracheale" o "gestione tracheostomia" negli ultimi 180 giorni. Il dato risulterà mancante se il paziente non ha un contratto di assistenza domiciliare integrata attivo
FLG LETTO SOLLEVATORE	Il paziente ha un presidio di protesica AUSL di tipo letto o sollevatore.	Prevedere il trasporto del paziente con telo	Applicativo protesica	
FLG CARROZZINA MONTASCALE	Il paziente ha un presidio di protesica AUSL di tipo carrozzina o montascale	Probabile difficoltà di deambulazione	Applicativo protesica	
TIPO ADI	Paziente con Assistenza Domiciliare Integrata, è una proxy per l'identificazione di pazienti con particolari bisogni assistenziali non in grado di raggiungere i luoghi di cura per limitazioni fisiche e/o psichiche.	Probabile difficoltà di deambulazione	Applicativo Assistenza Domiciliare Integrata	
FLG OSSIGENOTERAPIA	Il paziente può essere allettato ma anche deambulante. Il paziente utilizza l'ossigeno.	Verificare se presente bombola di ossigeno portatile con occhiali che devono seguire il paziente. Attenzione a fiamme e/o materiali infiammabili.	Applicativo protesica	
FLG VENTILOTERAPIA SALVAVITA	Il paziente ha un ventilatore polmonare salvavita	Prelevare il ventilatore e il materiale necessario	Applicativo protesica	
FLG INTERVENTO_RECENTE_ARTI INFERIORI	Il paziente ha avuto un ricovero negli ultimi 90 giorni per frattura di femore o sostituzione o revisione di anca o ginocchio	Difficoltà di deambulazione	SDO	
FLG EMODIALISI	Il paziente ha avuto almeno una prestazione di dialisi negli ultimi 365 giorni	Deve recarsi al centro dialisi secondo tempistiche prestabilite (mediamente 2/3 volte a settimana)	ASA	
FLG SLA	Il paziente ha un'esenzione per SLA	Probabile difficoltà di deambulazione	Banca dati esenzioni LHA	
FLG PAZIENTE CIECO	Il paziente ha un'esenzione per cecità totale		Banca dati esenzioni LHA	
FLG INVALIDITÀ_CONCOMPAGNAMENTO	Il paziente ha un'esenzione per invalidità al 100% con accompagnamento. La persona non è autonoma nelle attività di vita quotidiana.		Banca dati esenzioni LHA	
FLG INSUFFICIENZA CARDIOVASCOLARE GRAVE	Il paziente ha un'esenzione per insufficienza cardiovascolare grave, che è spesso associata a problemi di mobilità	Probabile difficoltà di deambulazione	Banca dati esenzioni LHA	

Imposta di bollo pari ad € 64,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 11863 del 09/02/2004 dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata all'Azienda USL di Bologna

FLG_GRAVE_DISABILITA_ACQ UISITA	Il paziente ha un episodio assistenziale non residenziale attivo per Grave Disabilità Acquisita	Probabile difficoltà di deambulazione	Flusso informativo GRAD	
------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------	--

Allegato B) della convenzione AUSL - Comune di Bologna- PERSONE CON SPECIFICHE NECESSITA'

Nome campo	Descrizione	Indicazioni per l'evacuazione	Fonte	Note
			discariche e termovalorizzatori (impianti smaltimento rifiuti)	
			siti contaminati	
			siti produttivi con cicli di produzione a rischio di contaminazione ambientale	
			altri siti a rischio (rischio esplosione e altro)	
			strutture assistenziali (case protette, RSA, strutture adulti, anziani, disabili, immigrati, minori, multiutenza)	
			strutture sanitarie (ospedali, case di cura pubbliche e private)	
			sportelli CUP attivi 2024	
			strutture veterinarie, ambulatori ed ospedali veterinari	
			elenchi allevamenti bovini, ovini, caprini, suini, equidi (cavalli ed asini), avicoli, canili e gattili, apiari	
			scuole prima infanzia (0-3 anni) comunali e private	
			anagrafe scuole infanzia, primarie e secondarie di tutti i distretti (pubbliche e convenzionate)	